

19 luglio 2008

[Stampa l'articolo](#) | [Chiudi](#)

L'abc del decreto sicurezza

di **Claudio Tucci**

Ecco, in ventidue voci, in ordine alfabetico, tutto quello che c'è da sapere sul decreto legge in corso di conversione a Palazzo Madama.

Allarme sociale (articolo 2, lettera m). Non potranno più uscire dal carcere per sospensione della pena i condannati per reati che destano particolare allarme sociale (incendi boschivi, furti e delitti aggravati dalla clandestinità).

Associazioni mafiose e lotta alla criminalità organizzata (articoli 1, lettera b-bis, 2, lettera b, 10, 11, 11-bis, 11-ter, 12). Previsti inasprimenti di pena per le associazioni mafiose, anche straniere. Estesa l'attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia anche ai procedimenti di prevenzione antimafia già esercitata in relazione ai delitti di criminalità organizzata. Rafforzati, poi, i poteri della Procura distrettuale e, soprattutto, della Direzione investigativa antimafia. Tra le novità, spicca la possibilità di richiedere e applicare, anche disgiuntamente, le misure di prevenzione personali e patrimoniali. Queste ultime, in particolare, possono ora anche essere disposte in caso di morte del soggetto: se il decesso interviene in corso di giudizio, il procedimento prosegue nei confronti degli eredi. Possibilità di chiedere la riabilitazione del soggetto nei cui confronti è stata applicata una misura di prevenzione personale solo dopo 5 anni dalla cessazione della misura.

Capitanerie di Porto (articolo 8-bis). A ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle Capitanerie di Porto è consentito inserire dati o accedere alle informazioni contenute nel Ced del ministero dell'Interno solo per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi.

Centri di permanenza temporanea (articolo 9). Cambiano nome in Centro di identificazione ed espulsione.

Competenza uffici giudiziari (articolo 2, lettere 0a e 0b e articolo 12-bis). Per una serie di delitti di particolare allarme sociale, come gravi reati di criminalità organizzata, terrorismo e quelli legati alla prostituzione e pornografia minorile, le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini preliminari sono esercitate da un magistrato scelto dove ha sede il giudice competente.

Confische speciali (articolo 10-bis). Ammessa, in particolari ipotesi, la possibilità del giudice di ordinare la confisca di somme di denaro, di beni e di altre utilità delle quali il reo ha disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Distruzione di beni sequestrati (articolo 2, lettere a e a-bis). Ampliata la possibilità di distruggere beni sottoposti a sequestro. L'obiettivo è eliminare gli alti costi e gli inconvenienti pratici legati alla loro conservazione e custodia. Possibile, ora, distruggere merce di cui è vietata la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, se difficile da custodire o possa recare danno a sicurezza, salute pubblica e igiene. Via libera anche alla distruzione di merce contraffatta sequestrata, se il procedimento è a carico di ignoti e sono decorsi 3 mesi dal sequestro.

Entrata in vigore (articolo 13). Decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale.

Ergastolo per chi uccide un'agente (articolo 1, lettera b-sexies). Per chi uccide un agente delle Forze dell'ordine in servizio (poliziotti, carabinieri, finanzieri e altri agenti di pubblica sicurezza) la massima pena prevista è quella dell'ergastolo.

Espulsione stranieri o allontanamento cittadini comunitari (articolo 1, lettere a e b). Ampliata la possibilità di espellere o allontanare dal territorio nazionale stranieri e cittadini comunitari. Ora, si potrà procedere a espulsione o allontanamento di cittadini stranieri o comunitari anche nei casi di condanna alla reclusione per più di due anni (prima ne servivano dieci) o, a prescindere dall'entità della pena inflitta, per condanne alla reclusione per delitti contro la personalità dello Stato. Al questore, il compito di eseguire l'ordine di espulsione o di allontanamento del soggetto, che se non lo rispetta rischia l'arresto e il carcere fino a 4 anni. Si procede con rito per direttissima.

Falsità personale (articolo 1, lettere b-ter, b-quater, b-quinquies e articolo 2, lettera b-bis). Rischia il carcere fino a 6 anni chi altera parti del corpo o falsifica l'identità pur di non farsi riconoscere. In queste ipotesi, si procede con l'arresto obbligatorio in flagranza.

Giudizio direttissimo (articolo 2, lettere c, d ed e). D'ora in poi, la scelta del rito per direttissima diventa la regola in tutti quei casi dove le

indagine non richiedono ulteriori attività da parte del pubblico ministero (per esempio, una confessione resa durante l'interrogatorio). Passa da 15 a 30 giorni dall'arresto, il termine entro il quale il Pm deve presentare l'imputato in udienza.

Giudizio immediato (articolo 2, lettere f, g e h). Quando ci sono i presupposti di legge, i Pm sono obbligati a chiedere (non più, quindi, una scelta facoltativa) il giudizio immediato, a meno che ciò non pregiudichi in modo grave le indagini. Rito immediato, poi, anche nelle ipotesi in cui a carico dell'indagato sia stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare e il riesame confermi l'effettiva gravità degli indizi raccolti a carico del reo.

Gratuito patrocinio (articolo 12-ter). Escluso per chi è stato condannato per reati di mafia, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Abolita, inoltre, la possibilità del difensore di chiedere il gratuito patrocinio presentando istanza direttamente in udienza. Ai fini della concessione del beneficio, si dovrà tener conto anche delle risultanze del casellario giudiziario.

Immigrati clandestini (articolo 1, lettera f e articolo 5). Norme restrittive per gli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale. Si inizia con l'introduzione dell'aggravante della clandestinità per coloro i quali commettono reati. Per lo straniero, infatti, presente irregolarmente in Italia, che delinque, le pene verranno aumentate di un terzo. L'aggravante viene applicata sia ai cittadini extracomunitari sia a quelli degli Stati membri dell'Unione europea irregolarmente presenti nel nostro Paese. Previste, poi, specifiche aggravanti per chi agevola la permanenza illegale dello straniero in Italia. Rischia il carcere, fino a 3 anni, e una multa di 5mila euro per ogni lavoratore impiegato, il datore di lavoro che occupa un cittadino straniero senza permesso di soggiorno. Confermato anche il carcere da 6 mesi a 3 anni e la confisca dell'immobile per chi cede, a titolo oneroso, la casa a clandestini e irregolari e ne trae un illecito profitto. Passa, poi, da 15 giorni a 7 giorni, il termine per la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di nulla-osta all'espulsione dello straniero presentata dal questore all'autorità giudiziaria.

Incensurati (articolo 1, lettera f-bis). Per loro, niente più concessione, in maniera automatica, delle attenuanti generiche.

Pagamento in misura ridotta (articolo 6-bis). Attribuita alla giunta comunale o provinciale la possibilità di modificare la misura del pagamento ridotto per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze provinciali e comunali.

Patteggiamento in appello (articolo 2, lettere i e l). Sparisce la possibilità per le parti di potersi accordarsi per l'accoglimento, in tutto in parte, dei motivi d'appello, con rinuncia agli altri motivi e, conseguente, rideterminazione della pena.

Pirati della strada (articolo 1, lettere c, c-bis, d, articoli 3 e 4). Arriva una stretta per i pirati della strada. Chi guida ubriaco o sotto l'effetto di droghe e causa incidenti mortali o feriti gravi rischia il carcere da 3 a 10 anni, la confisca del proprio veicolo e il ritiro della patente. Previsti, poi, inasprimenti di pena anche per chi non si ferma a prestare soccorso e per chi non si sottopone ai test di controllo. Sottratta, infine, al giudice di pace la competenza sulle cause per lesioni gravi e gravissime provocate dal comportamento di conducenti ubriachi o drogati.

Poteri di sindaci e prefetti (articolo 6). Il sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo, può emanare, anche d'urgenza, ordinanze per garantire la sicurezza delle aree urbane. Vanno comunicate al prefetto che può predisporre tutti gli strumenti che ritiene necessari per la loro migliore attuazione. Al sindaco, riconosciuta, anche, una nuova funzione collaborativa con l'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza in tema di contrasto all'immigrazione irregolare. Spetta, invece, al prefetto attivare forme di coordinamento tra amministrazioni locali quando i provvedimenti dei sindaci interessano anche altri comuni e, in generale, intervenire, sostituendosi all'amministrazione locale, in caso di inerzia del sindaco. A un decreto ministeriale (Interno) il compito di fissare la definizione di «sicurezza urbana», oggi assente nell'ordinamento, anche al fine di circoscrivere al meglio compiti e poteri di sindaci e prefetti.

Polizia locale ed esercito nelle grandi città (articoli 7, 7-bis e 8). Prevista, all'interno dei piani coordinati di controllo del territorio, una miglior collaborazione tra polizia locale e polizia di Stato. Estesa anche ai piccoli Comuni la possibilità di realizzare piani coordinati per la sicurezza del proprio territorio. Tra le nuove possibilità della polizia municipale, quella di accedere alle informazioni contenute nel Ced del ministero dell'Interno relative a documenti d'identità rubati o smarriti e ai permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati. Arriva, poi, l'esercito nelle grandi città, in affiancamento alle forze dell'ordine, con compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. Saranno massimo 3mila unità, per 6 mesi, rinnovabili una sola volta, potranno identificare e perquisire sul posto mezzi e persone. Non avranno, invece, i compiti di polizia giudiziaria. Costo totale dell'operazione 31,2 milioni di euro, da stornare dal programma Fondi di riserva speciali.

Processo minorile (articolo 12-quater). Esclusa la possibilità del Pm di procedere con rito per direttissima o chiedere il giudizio immediato, quando ciò possa recare grave pregiudizio alle esigenze educative del minore.

Trattazione dei processi (articoli 2-bis e 2-ter). Priorità assoluta ai processi che prevedono il rito per direttissima o immediato, quelli con imputati detenuti e quelli per reati più gravi, quali mafia, terrorismo, ma anche incidenti sul lavoro e circolazione stradale, immigrazione clandestina e reati puniti con pene superiori ai 4 anni e quelli nei quali ci sono casi di recidiva reiterata. Saranno i capi degli uffici giudiziari, alla luce dei reati considerati prioritari, a stilare un elenco proprio del quale dovranno essere informati il Consiglio Superiore della Magistratura e il

ministro della Giustizia. Rinvio, invece, fino a 18 mesi, per i giudizi per reati che non generano allarme sociale, compiuti fino al 2 maggio 2006. Il rinvio non può essere disposto se l'imputato lo rifiuta o se il dibattimento è già concluso. Il provvedimento che dispone il rinvio congela il decorrere dei termini di prescrizione.

19 luglio 2008

[Redazione Online](#) | [Tutti i servizi](#) | [I più cercati](#) | [Pubblicità](#) |

[> Fai di questa pagina la tua homepage](#) |

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

partners **elEconomista**  **Blogosfere**